

Publicato il 07/04/2021

N. 04103/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10981/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10981 del 2020, proposto da Vittorio Alvino, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulia Crescini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Mazzini, 8;

contro

Ministero dell'Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero per la Pubblica Amministrazione non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di diniego all'accesso civico generalizzato in sede di riesame del 18 novembre 2020, come integrato dal provvedimento del 30 novembre 2020 emesso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Ministero dell'Interno a seguito della richiesta di riesame del 27/10/2020 avanzata a mezzo pec avverso il rifiuto del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

- di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso ai dinieghi sopra menzionati anche se non conosciuti dal ricorrente;

e per l'accertamento e la declaratoria

del diritto di accesso generalizzato del ricorrente ai dati e ai documenti indicati nell'istanza presentata al Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione in data 29/07/2020 e reiterata in data 27/09/2020 al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'Interno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021 il dott. Vincenzo Blanda e uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 29/07/2020 Vittorio Alvino, in qualità di legale rappresentante della Fondazione Openpolis, ha presentato istanza di

accesso civico semplice, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, ai dati relativi al monitoraggio e il controllo dei centri di accoglienza per richiedenti asilo relativi agli anni 2018-2020.

In particolare, chiedeva accesso ai seguenti dati relativi al monitoraggio:

- denominazione della struttura;
- indirizzo;
- ente gestore;
- data ispezione;
- oggetto dell'ispezione (quali ad esempio la registrazione delle presenze, l'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie, l'erogazione dei servizi e fornitura dei beni, il personale impiegato, l'efficacia e qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, l'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi);
- esito dell'ispezione;
- eventuali provvedimenti (risoluzioni contrattuali, provvedimenti sanzionatori o altro);
- Gli schemi di capitolato di appalto per i servizi di accoglienza recano infatti precise indicazioni sui sistemi di monitoraggio e controllo dei centri di accoglienza per richiedenti asilo.

In data 29.9.2020 il Ministero ha negato la richiesta di accesso in quanto *“i predetti dati rientrano nelle categorie indicate dal Decreto del Ministero dell'Interno 10 maggio 1994 n. 415 e ss.mm.ii. (...). In particolare, l'art. 4 comma 1 lettera i) del citato Decreto ministeriale n. 415/1994 (aggiornato con le modifiche e integrazioni introdotte dal D.M. 17 novembre 1997, n. 508) sottrae espressamente all'accesso “la documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali nonché a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie”.*

L'istante ha chiesto il riesame del diniego, in relazione al quale il Ministero dell'Interno ha emanato un ulteriore provvedimento di rigetto, comunicato il 18.11.2020, sul presupposto che *“il diniego è stato espressamente motivato sulla scorta del rilievo secondo cui i dati richiesti rientrano in una delle categorie tassativamente indicate dal Decreto del Ministero dell'Interno 10 maggio 1994 n. 415 e ss.mm.ii. (...)”*.

Il ricorrente premette le ragioni della legittimazione all'accesso desumibile dalle funzioni statutarie della fondazione Openpolis.

Nell'ambito delle attività solite la Fondazione Openpolis avrebbe avviato un Osservatorio sull'accoglienza dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati in Italia basato su dati amministrativi ufficiali al fine di mettere a disposizione degli interessati, informazioni affidabili, controllate e aggiornate che possano costituire il riferimento per la conoscenza scientifica, l'informazione e un pubblico dibattito informato.

Ciò premesso l'interessato ha impugnato il diniego di accesso deducendo i seguenti motivi:

1) violazione di legge e falsa applicazione art. 5, comma 2, e art. 5 bis, comma 3, (del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 – n.d.r.) anche in combinato disposto con l'art. 24 l. 241/90, violazione e falsa applicazione del DM 415/1994.

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ha introdotto l'istituto dell'accesso civico generalizzato, in cui il diritto all'informazione è generalizzato e la trasparenza dell'attività amministrativa assurgerebbe a regola generale rispetto al segreto e alla riservatezza che ne costituirebbero, invece, le eccezioni.

Il diniego si fonderebbe sul divieto di ostensione previsto dal DM 10 maggio 1994, n. 415 (Regolamento per la disciplina delle categorie di

documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi) in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Tale fonte regolamentare non recherebbe alcun richiamo alla disciplina dell'accesso civico di cui al d.lgs. 33/2013, essendo stata introdotta in attuazione dell'art. 24 della l. 241/90.

In materia di accesso civico vige la riserva assoluta di legge, per cui le limitazioni all'accesso, da cui deriva il rigetto alla divulgazione del documento richiesto, potrebbero essere previste solo per legge.

Il diritto di accesso alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni è stato qualificato dalla Corte EDU come diritto fondamentale protetto dall'art. 10, par. 1 della CEDU quale specifica manifestazione della libertà di informazione.

Il rinvio ad una fonte subordinata alla legge non potrebbe limitare il diritto di accesso e l'eventuale pregiudizio degli interessi contrapposti al diritto di accesso di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 dovrebbe essere verificato nel caso concreto e bilanciato con una adeguata motivazione.

Il Ministero dell'Interno avrebbe illegittimamente richiamato l'art. 5 bis, comma 3, che reca le eccezioni assolute all'accesso con una fonte regolamentare, di rango subordinato alla legge, introdotta per limitare l'accesso documentale e non idonea, come tale, ad escludere in via assoluta il diritto all'accesso civico.

I limiti ad una richiesta di accesso procedimentale, che risponderebbero alle specifiche finalità dell'istituto, non potrebbero essere traslati nell'accesso civico, per non frustrarne la ragionevolezza;

2) violazione e falsa applicazione art. 5 bis, commi 1 e 2, (del D.lgs. 14/03/2013, n. 33 – n.d.r.) Motivazione mancante.

Le ragioni del diniego non rientrerebbero nei limiti assoluti di cui all'art. 5-bis, comma 3, del D.lgs. 33/2013, ma eventualmente tra i limiti relativi previsti dall'art. 5-bis, commi 1 e 2. Per questa ragione il provvedimento sarebbe viziato per mancanza di motivazione.

Sarebbe evidente la rilevanza dell'interesse collettivo alla conoscibilità dei dati richiesti, derivante non solo dall'impiego di risorse pubbliche, ma anche alla luce degli obblighi comunitari precedentemente richiamati.

Nel caso di specie sussisterebbe un interesse pubblico al rilascio delle informazioni oggetto di bilanciamento con i contrapposti interessi pubblici e privati.

Quanto al secondo profilo delle ragioni del diniego (secondo cui la comunicazione dei dati richiesti relativi alla cadenza delle ispezioni ed ai provvedimenti assunti, porterebbero a rendere riconoscibili le modalità con cui tali ispezioni sono condotte, pregiudicando l'interesse a non disvelare i contenuti, le prassi e le modalità di attività di controllo tipicamente “a sorpresa” e a mantenere conseguentemente riservate, per il buon esito delle future ispezioni, dati identificativi degli enti gestori, delle strutture, dei servizi di accoglienza maggiormente controllati, nonché la frequenza, la durata e gli esiti delle visite ispettive) l'amministrazione avrebbe erroneamente fatto riferimento al DM 415/1994, mentre sarebbe stato più opportuno ricondurlo al limite previsto dall'art 5 bis, comma 1, lett. a) “la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico”. Trattandosi di un limite cd. “relativo” l'amministrazione avrebbe dovuto motivare il rigetto secondo un *iter* argomentativo che desse

atto del bilanciamento degli interessi in gioco e della concretezza del rischio paventato dall'amministrazione stessa.

Per quanto attiene al pregiudizio che l'accesso arrecherebbe all'ordine pubblico, esso sarebbe marginale in quanto le informazioni richieste atterrebbero alle ispezioni e ai controlli già conclusi e non a quelle ancora in corso.

Nel caso in esame l'amministrazione non ha indicato quale interesse - tra quelli tassativamente previsti - sia in pericolo, né sussisterebbe un pregiudizio concreto che possa giustificare il rigetto dell'istanza di accesso;

3) in subordine violazione art. 5 bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013 sulla richiesta di accesso parziale alle informazioni richieste.

Si chiede di autorizzare l'accesso alle informazioni richieste a seguito dell'oscuramento dei dati relativi all'ente gestore.

L'Amministrazione avrebbe dovuto valutare se autorizzare l'accesso parziale alle informazioni richieste, previo oscuramento dei dati dell'ente gestore incaricato della gestione dello specifico centro, in modo da tutelare gli eventuali pregiudizi alla riservatezza delle cooperative che gestiscono i centri di accoglienza in questione, senza frustrare totalmente il diritto del cittadino richiedente all'accesso alle informazioni.

Il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 17.3.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. Come già osservato da questa Sezione nella sentenza 29.4.2020, n. 4381, resa in analogo controversia tra le medesime parti, l'istituto dell'accesso civico generalizzato, introdotto con il d.lgs. 25 maggio

2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza) rafforza la tutela della trasparenza dell'azione amministrativa mediante una disciplina che si aggiunge a quella che prevede gli obblighi di pubblicazione (artt. 12ss. del d.lgs. n. 33 del 2013) ed alla più risalente disciplina di cui agli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, in tema di accesso ai documenti; esso ha lo scopo precipuo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

2. Ciò premesso con il primo motivo di diritto, il ricorrente deduce che, nell'adottare il provvedimento di diniego all'istanza di accesso civico generalizzato in epigrafe, l'Amministrazione avrebbe leso il principio di riserva assoluta di legge vigente in materia *ex art. 10, par. 1 della CEDU*. In particolare secondo il ricorrente il diniego di accesso non potrebbe essere giustificato con il riferimento ad una fonte di natura regolamentare quale è il D.M. 415/1991, che non sarebbe in alcun modo richiamato dalla disciplina dell'accesso civico di cui al d.lgs. 33/2013.

La tesi non merita di essere condivisa.

2.1. Invero è lo stesso art. 5 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, a richiamare i limiti al diritto di accesso *“inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”* (secondo cui: *“Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”*).

Quest'ultima norma, a sua volta, demanda alle Pubbliche Amministrazioni l'individuazione, mediante regolamento, delle categorie di documenti sottratti all'accesso.

Ne consegue che mediante tale richiamo il Decreto Ministeriale è direttamente riconducibile ad una fonte normativa di rango primario.

2.2. Per tale ragione l'Amministrazione non ha effettuato alcuna applicazione analogica all'accesso civico in esame dei limiti previsti dall'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 in materia di accesso documentale.

In altri termini l'applicazione dei predetti limiti è disposta dallo stesso art. 5 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013, mediante il rinvio alla legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo.

3. A sostegno di tali considerazioni merita di essere richiamato un recente orientamento del Consiglio di Stato il quale ha chiarito che la valorizzazione del principio della massima ostensione nell'ambito del nuovo modo di concepire il rapporto tra cittadini e potere pubblico, improntato a trasparenza e accessibilità dei dati e delle informazioni, non comporta comunque che esso possa estendersi fino al punto da legittimare un controllo generalizzato, generico e indistinto del singolo sull'operato dell'amministrazione.

Secondo il giudice di appello *“appare evidente che il legislatore, pur introducendo nel 2016 (l. 25 maggio 2016, n. 97) il nuovo istituto dell'accesso civico “generalizzato”, espressamente volto a consentire l'accesso di chiunque a documenti e dati detenuti dai soggetti indicati ... e quindi permettendo per la prima volta l'accesso (ai fini di un controllo) diffuso alla documentazione in possesso delle amministrazioni (e degli altri soggetti indicati nella norma appena citata) e privo di un manifesto interesse da parte dell'accedente, ha però voluto tutelare interessi pubblici ed interessi privati che potessero esser messi in pericolo*

dall'accesso indiscriminato. Il legislatore ha quindi operato per un verso mitigando la possibilità di conoscenza integrale ed indistinta dei documenti detenuti dall'ente introducendo dei limiti all'ampio accesso (art. 5 bis, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013) e, per altro verso, mantenendo in vita l'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi e la propria disciplina speciale dettata dalla legge 241/1990 (evitando accuratamente di novellare la benché minima previsione contenuta nelle disposizioni da essa recate), anche con riferimento ai rigorosi presupposti dell'ostensione, sia sotto il versante della dimostrazione della legittimazione e dell'interesse in capo al richiedente sia sotto il versante dell'inammissibilità delle richieste volte ad ottenere un accesso diffuso" (cfr. Cons. St., sez. VI, 31 gennaio 2018, n. 651).

4. Alla luce di tali considerazioni, quindi, anche dopo l'entrata in vigore delle norme che "disciplinano l'accesso civico generalizzato", permane un settore "a limitata accessibilità", nel quale continuano ad applicarsi le più rigorose norme della legge 241/1990, di modo che se è vero che è consentito a chiunque di conoscere ogni tipo di documento o di dato detenuto da una pubblica amministrazione (oltre a quelli acquisibili dal sito *web* dell'ente, in quanto obbligatoriamente pubblicabili), nello stesso tempo, qualora la tipologia di dato o di documento non può essere resa nota per il pericolo che ne provocherebbe la conoscenza indiscriminata, mettendo a repentaglio interessi pubblici ovvero privati, l'ostensione di quel dato e documento può essere consentita solo in favore di una ristretta cerchia di interessati in quanto titolati, secondo le tradizionali e più restrittive regole recate dalla legge 241/1990.

5. In definitiva, l'accesso generalizzato deve essere riguardato come estrinsecazione di una libertà e di un bisogno di cittadinanza attiva, i cui relativi limiti debbono essere considerati di stretta interpretazione

e possono essere individuati solo nei ristretti limiti previsti dal legislatore.

L'art. 5, comma 2, del decreto 33/2013 consente, quindi, ai cittadini di accedere a dati e documenti (detenuti dalle Amministrazioni) "ulteriori" rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, comunque nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati individuati all'art. 5-bis del decreto.

La disciplina prevista per l'accesso civico generalizzato dispone che questo non sia sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; l'istanza non deve essere motivata; deve esclusivamente limitarsi a indicare i dati, le informazioni o i documenti che si intendono conoscere.

5.1. Poiché l'istituto dell'accesso civico generalizzato ha ambiti di applicazione molto estesi, in quanto riferito ai dati, alle informazioni e ai documenti inerenti all'attività e all'organizzazione delle amministrazioni, esso non può non prevedere una serie di limiti al quale lo stesso è soggetto in ragione degli interessi pubblici e privati che devono essere necessariamente salvaguardati; e ciò alla stregua di quanto si rinviene anche nell'ambito della disciplina sull'accesso ai documenti (art. 24 della legge 241/1990).

L'art. 5 bis, comma 1, citato individua i limiti da applicare alle richieste di accesso civico generalizzato, prevedendo che detto accesso deve essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un "pregiudizio concreto" alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici, vale a dire quando il diritto a conoscere possa pregiudicare la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la conduzione di

indagini sui reati e il loro perseguimento, il regolare svolgimento di attività ispettive.

5.2. Ancora, ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2, l'accesso generalizzato deve essere negato per evitare un "pregiudizio concreto" alla tutela di uno dei seguenti interessi privati, quali la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, la libertà e la segretezza della corrispondenza e gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Dalle norme appena richiamate si evince, in conclusione, la necessità che l'accesso generalizzato venga correttamente utilizzato dai protagonisti del nuovo regime di trasparenza (cittadini, associazioni, organizzazioni varie) e, quindi, sia effettivamente finalizzato a conoscere l'operato amministrativo e a realizzare il "controllo diffuso" voluto dal legislatore quale rinnovato "pungolo" all'amministrazione, evitandone, però, ogni forma di abuso.

5.3. Tutto ciò non senza considerare che più di recente l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 10 del 2020, pur pronunciandosi in materia di appalti pubblici, ha ribadito - in termini generali - la sussistenza di un potere discrezionale in capo all'Amministrazione, di modo che il diritto di accesso civico generalizzato non è di tipo assoluto, ma subordinato alla *"verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza"*.

6. Alla luce delle predette considerazioni l'Amministrazione, dunque, può ben negare, anche nell'ambito dell'accesso civico, la divulgazione di dati sensibili, espressamente esclusi dalla disciplina di riferimento

preordinata a limitare l'accesso per evitare che alcune informazioni, come le notizie sulla programmazione dell'attività di vigilanza, le modalità e i tempi del suo svolgimento, le indagini sull'attività degli uffici o sull'attività di enti pubblici e privati su cui l'amministrazione esercita forme di vigilanza, possano, qualora diffuse, provocare un irreparabile pregiudizio al regolare svolgimento delle attività ispettive, nonché agli ulteriori diritti e interessi correlati alle medesime attività.

7. In senso contrario non vale la considerazione di parte ricorrente secondo cui l'accesso in questione riguarderebbe l'attività ispettiva già svolta, per cui non sussisterebbe alcun pericolo per le esigenze di riservatezza palesate dall'Amministrazione e ribadite nella memoria di costituzione, posto che è verosimile che i dati richiesti in tema di ispezione (frequenza, modalità, data e luogo di svolgimento) possano essere aggregati in modo da compromettere, verosimilmente, l'esito delle ulteriori e future ispezioni affidate all'organo pubblico.

8. Deve essere disatteso anche il secondo motivo.

Come osservato in precedenza l'art. 5 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 menziona tra i limiti al diritto di accesso *“quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990”*, il quale a sua volta attribuisce alle Amministrazioni l'individuazione, mediante regolamento, delle categorie di documenti sottratti all'accesso.

In virtù di tale previsione il Ministero dell'Interno ha adottato il D.M. n. 415 del 1994 che, all'art. 4, tra le *“Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese”* individua la *“documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali, nonché a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie”*.

8.1. Ciò posto, il sintetico rinvio alle previsioni di tale regolamento, indicato nell'avversato provvedimento di diniego espresso in sede di

riesame del 18 novembre 2020, come integrato dal provvedimento del 30 novembre 2020 emesso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il Ministero dell'Interno, può essere considerato idoneo a palesare le ragioni del diniego, trattandosi di motivazione *per relationem* consentita dall'ordinamento (cfr. art. 3 della legge n. 241/1990).

9. Al fine di chiarire le ragioni del diniego, vale comunque osservare che l'Amministrazione ha ulteriormente chiarito, nella nota in data 3.12.2020 (cfr. allegato n. 7 del ricorrente), che *“preliminarmente, le rilevanti esigenze facenti capo a questa Amministrazione, che si sostanziano nell'interesse a non disvelare i contenuti, le prassi e le modalità di attività di controllo tipicamente “a sorpresa” e a mantenere conseguentemente riservate, per il buon esito delle future ispezioni, i dati identificativi degli enti gestori, delle strutture, dei servizi di accoglienza maggiormente controllati, nonché la frequenza, la durata e gli esiti delle visite ispettive”*.

Il Ministero ha, altresì, osservato che *“i dati richiesti dal sig. Alvino riguardano attività di controllo su numerosissimi centri di accoglienza collocati su tutto il territorio nazionale; si tratta inoltre di attività coinvolgente uffici centrali e territoriali e che, per di più, non si esaurisce in un unico procedimento ma si protrae nel tempo anche con visite ripetute al medesimo sito, attesa la natura di servizi “di durata” erogati dagli enti gestori”*.

9.1. Dai passaggi sopra riportati si evince, quindi, che l'Amministrazione ha tenuto conto dei diversi e sensibili interessi coinvolti nell'accesso, svolgendo (nell'esercizio del potere discrezionale ad essa attribuito) una ponderazione degli stessi che si rivela del tutto logica e coerente e sfugge, pertanto, al sindacato di questo giudice.

10. Non può sottacersi, inoltre, che nella vicenda in esame sono coinvolti non solo gli interessi pubblici di riservatezza sopra delineati, ma anche le ulteriori - e non meno rilevanti - esigenze degli enti gestori dei centri di accoglienza presenti sul territorio nazionale, degli amministratori e altri soggetti ausiliari, a mantener riservate informazioni di carattere commerciale ed economico, strettamente correlate all'oggetto delle ispezioni, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni o l'uso indebito (anche in un quadro di possibile "concorrenza sleale") di tali dati, circostanze di cui l'Amministrazione ha tenuto conto nel bilanciamento dei contrapposti interessi che vengono in rilievo nella richiesta di accesso di cui si discute

11. A tal riguardo merita, infine, di essere considerato che il Ministero intimato ha comunque posto il ricorrente nella condizione di conoscere gran parte dei dati richiesti in forma disaggregata, trasmettendo la relazione annuale al Parlamento per l'anno 2019, relativi al capitolo concernente l'attività ispettiva, che si aggiunge ai dati già comunicati in precedenza e di cui si dà conto nella memoria difensiva.

12. Ne consegue che non può essere accolta la richiesta di accesso nemmeno nella forma parziale sulla quale l'interessato insiste nel terzo motivo.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero dell'Interno, che liquida nella misura complessiva di € 1000.00 (mille/00) oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO